COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Consiglio Comunale

SESSIONE ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione

NR. 15 DEL 30-04-2025

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

L' anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **Aprile,** alle ore **19:30,** nella SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
CIUSANI ALESSANDRO	SINDACO	X	
PISATI DARIO	CONSIGLIERE	X	
MONTANARI SILVIA	CONSIGLIERE	x	
LODIGIANI FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
PULLICELLI SABINA	CONSIGLIERE	X	
MANNA MATTIA	CONSIGLIERE	X	
NOUCHTI LAILA	CONSIGLIERE	X	
VEZZINI MARCO	CONSIGLIERE	X	
ZUCCHI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
IACOVO MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	X	
FRUSTACE VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
Presenti Assenti		**11**	**1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA ROSA SCHILLACI.
Il Dott. ALESSANDRO CIUSANI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. **55 del 18-04-2025**

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra sinteticamente il punto all'ordine del giorno il Sindaco Presidente precisando che le modifiche al Regolamento si sono rese necessarie per adeguare lo stesso alle sopravvenute disposizioni di legge.

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'i mposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l 'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Orio Litta, con propria Deliberazione n. 17 del 30.06.2021, ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti TARI, modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 26/04/2023;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

PRESO ATTO che il suddetto regolamento necessita di essere modificato ed integrato al fine di dare attuazione alla vigente normativa relativa alla riforma tributaria, limitatamente alle disposizioni fino ad oggi emanate;

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.

e i regolamenti della TARI, entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il nuovo Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2025;

RICHIAMATO:
- il D.Lgs. n.173 del 5 novembre 2024 recante il „*Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.* ", entrato in vigore il 29.11.2024 e pubblicato in GU n.279 del 28-11-2024 - Suppl. Ordinario n. 40;
- D.Lgs. n.174 del 5 novembre 2024 recante il "*Testo unico dei tributi erariali minori*" entrato in vigore il 29/11/ 2024 e pubblicato in GU n.279 del 28-11-2024 - Suppl. Ordinario n. 40;

CONSIDERATO che si ritiene necessario modificare il regolamento della TARI, ai fini di adeguarlo al nuovo Regolamento Generale delle Entrate ed ai D.Lgs. n.173 e 174 del 5 novembre 2024, nei seguenti articoli:

Testo attuale	Nuovo testo
Art. 40 – Sanzioni 1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste, dall'art. 1, commi 695 – 699 della L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate. per l'applicazione delle sanzioni tributarie. 2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti: - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. In caso di tardivo versamento effettuato tra il quindicesimo giorno e il novantesimo giorno	**Art. 40 – Sanzioni** 1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste, dall'art. 1, commi 695 – 699 della L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate. ~~per l'applicazione delle sanzioni tributarie~~ . ~~2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:~~ ~~- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. In caso di tardivo versamento effettuato tra il~~

rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 15% del tributo versato tardivamente; - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.	~~quindicesimo giorno e il novantesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 15% del tributo versato tardivamente;~~ ~~- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;~~ ~~- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;~~ ~~- mancata , incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.~~
Art. 41 – Contenzioso 1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17bis, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria	**Art. 41 – Contenzioso** 1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, ~~con particolare riferimento all'art. 17*bis*, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria~~ .

VISTO l'allegato parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, le seguenti modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti TARI, sotto specificate:

Testo attuale	Nuovo testo
Art. 40 – Sanzioni 1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste, dall'art. 1, commi 695 – 699 della L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate. per l'applicazione delle sanzioni tributarie.	**Art. 40 – Sanzioni** 1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste, dall'art. 1, commi 695 – 699 della L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate. ~~per l'applicazione delle sanzioni tributarie~~ .

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti: - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. In caso di tardivo versamento effettuato tra il quindicesimo giorno e il novantesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 15% del tributo versato tardivamente; - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.	~~2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:~~ ~~- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. In caso di tardivo versamento effettuato tra il quindicesimo giorno e il novantesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 15% del tributo versato tardivamente;~~ ~~- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;~~ ~~- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;~~ ~~- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.~~
Art. 41 – Contenzioso 1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17bis, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria	**Art. 41 – Contenzioso** 1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, ~~con particolare riferimento all'art. 17*bis*, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria~~ .

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

4. pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale diprovvedimento sia il regolamento allegato;

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi favorevoli;

D E L I B E R A

Di dichiarare, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione n. 15 del 30-04-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ALESSANDRO CIUSANI

Il Segretario
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
MARIA ROSA SCHILLACI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.